

STUDIO LEGALE
GRASSANI E ASSOCIATI

Avv. Mattia Grassani
Avv. Elena Bortoluzzi
Avv. Federico Menichini

Avv. Luigi Carlutti
Avv. Maurizio Angelucci
Avv. Lorenzo Maestrini

Bologna, 14 gennaio 2021

Spett.le
VII Commissione Camera dei Deputati
com_cultura@camera.it

Oggetto: Schemi di decreto legislativo attuativi delle deleghe in materia di ordinamento sportivo

Spettabile Commissione VII,
con riferimento alla posizione in oggetto, facendo seguito all'audizione di ieri, trasmetto, a nome e per conto di A.Di.Se. (Associazione Direttori Sportivi e Segretari), in forza di incarico ricevuto, una nota riepilogativa degli argomenti affrontati.

Premessa

I cinque schemi di decreto legislativo all'esame dell'On.le VII Commissione presentano tematiche di assoluto rilievo e impatto significativo sul settore sportivo in generale, e calcistico in particolare, che indurrebbero l'Associazione – rappresentativa della classe dirigente del calcio italiano – a svolgere considerazioni anche in ordine a temi non strettamente attinenti alla figura professionale del Direttore Sportivo (quali, ad esempio, l'abolizione del vincolo sportivo, la disciplina degli agenti sportivi, l'introduzione di organismi consultivi rappresentativi dei sostenitori nelle società sportive professionistiche).

Tuttavia, onde non appesantire eccessivamente le presenti note, il contributo verterà esclusivamente su aspetti strettamente riferiti alla categoria dei Direttori Sportivi: in ogni caso, l'Associazione si rende sin d'ora disponibile a fornire ulteriori eventuali informazioni, ove ritenuto opportuno dall'On.le VII Commissione, anche in ordine a tematiche, generali o di dettaglio, che dovessero emergere dall'analisi, da parte Vostra, degli schemi di decreto legislativo con le varie componenti interessate.

1) Schema di decreto legislativo n. 230 (riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo)

Prima osservazione: necessità di qualificazione del 'lavoratore sportivo' da parte della Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza

L'art. 3 dello schema di decreto legislativo n. 230, come si legge nella relazione illustrativa, afferma, *'quale caposaldo, il principio di autonomia dello sport'*.

STUDIO LEGALE GRASSANI E ASSOCIATI

Avv. Mattia Grassani
Avv. Elena Bortoluzzi
Avv. Federico Menichini

Avv. Luigi Carlutti
Avv. Maurizio Angelucci
Avv. Lorenzo Maestrini

Del resto, l'autonomia dell'ordinamento sportivo è già stata sancita dalla Legge n. 280/2003 e la specificità dello sport espressamente affermata, a livello comunitario, nel corso del Consiglio Europeo di Nizza tenutosi il 7-9 dicembre 2000.

In tale contesto, risulta non peregrino, ad avviso dell'Associazione, il riconoscimento dello *status* di lavoratore sportivo esclusivamente per coloro *'che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse'*, requisito previsto come tassativo dall'art. 2 della Legge n. 91/1981 attualmente vigente, ed eliminato nel nuovo testo all'esame di Codesta On.le Commissione.

Le professioni sportive, infatti, esclusi ovviamente gli atleti, necessitano di conoscenze specifiche che, non a caso, le collocano tra i cd. *'rapporti di lavoro speciali'* come ormai qualificate in maniera unanime nella letteratura giuslavoristica.

Per tale ragione, ad avviso dell'Associazione, sarebbe auspicabile mantenere, quantomeno per le categorie diverse dagli atleti (allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara), la necessità, onde essere considerati tra i *'rapporti di lavoro speciali'*, che i soggetti interessati a svolgere dette professioni integrino i requisiti minimi previsti dalle Federazioni Sportive Nazionali in cui esercitano la propria attività.

Nel nuovo testo, infatti, all'art. 25, comma 1, ci si limita a stabilire che *'è lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'art. 29'*, venendo meno, di fatto, il ruolo centrale delle Federazioni Sportive Nazionali e/o del CONI nell'individuazione dei requisiti minimi per l'esercizio di attività così specifiche.

In altre parole, in osservanza dei principi di specificità e autonomia dello sport, sarebbe appropriato che ogni Federazione individuasse i requisiti minimi di formazione per l'accesso a determinate professioni che il nostro ordinamento qualifica, non a caso, come *'speciali'*: ad esempio, un direttore sportivo non può operare indistintamente nel calcio, nella pallavolo o nel golf, così come un direttore di gara o un preparatore atletico, perché ciascuna disciplina e ciascuna categoria professionale presentano le proprie specificità.

Mantenendo il testo dell'attuale schema di decreto legislativo, rischierebbe di venir meno quella che, negli anni, è diventata una delle principali prerogative delle Federazioni Sportive Nazionali professionistiche, in particolare di calcio e pallacanestro: quella della formazione delle proprie figure professionali, che ha fatto sì che Coverciano, centro federale sede dei corsi per tecnici e dirigenti, diventasse una sorta di *'luogo comune'* per individuare una scuola d'eccellenza a livello internazionale.

Ciò non significa, sia chiaro, che le Federazioni possano arrogarsi il diritto esclusivo di formare i professionisti del domani, trattandosi, invece, di un auspicio che le stesse conservino la prerogativa di individuare quantomeno i requisiti minimi di accesso a professioni connotate da alta specificità in settori in cui i posti di lavoro risultano fortemente contingentati.

Per tale ragione, l'Associazione riterrebbe preferibile la formulazione dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo, come di seguito indicato: *'è lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara,*

STUDIO LEGALE
GRASSANI E ASSOCIATI

Avv. Mattia Grassani
Avv. Elena Bortoluzzi
Avv. Federico Menichini

Avv. Luigi Carlutti
Avv. Maurizio Angelucci
Avv. Lorenzo Maestrini

che consegua la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse e che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'art. 29'.

Seconda osservazione: auspicabile inserimento dei Direttori Sportivi tra le figure dei 'Tecnici' ex art. 17 comma 1

L'art. 17, comma 1, dello Schema di decreto legislativo prevede che *'rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori'*.

Sarebbe auspicabile, per l'Associazione, l'inserimento dei Direttori Sportivi nella categoria dei Tecnici, posto che si tratta di professione comunque connotata da una forte componente 'di campo', consistente nella elaborazione e gestione del progetto tecnico del club, scelta degli atleti più congeniali al miglioramento del livello qualitativo delle squadre, alla disamina delle prospettive dei vari sportivi, alla valutazione del loro valore di mercato, fino alla partecipazione alle gare accedendo al terreno di gioco.

A conferma di quanto sopra ed utilizzando come riferimento la FIGC, Federazione Sportiva Nazionale nel cui ambito opera l'Associazione, il Regolamento del Settore Tecnico prevede, all'art. 3, comma 3, che *'il Consiglio direttivo del Settore tecnico è nominato dal Presidente Federale per un quadriennio ed è composto da un rappresentante designato da ciascuna Lega, uno designato da ciascuna Componente Tecnica, uno designato dall'AIA, uno designato dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, uno in rappresentanza dei direttori sportivi, uno in rappresentanza dei preparatori atletici, uno in rappresentanza dei medici sportivi, nonché dal Commissario tecnico della nazionale e da due esperti indicati dal Presidente federale, d'intesa con il Presidente del Settore tecnico, sentito il Presidente dell'associazione rappresentativa dei tecnici'*.

Pertanto, Direttori Sportivi sono rappresentati nell'organo direttivo del Settore Tecnico della FIGC.

Parimenti, ai sensi dell'attuale Regolamento dell'Elenco Speciale tenuto presso la FIGC, è il Settore Tecnico Federale che indice i corsi di formazione e gli esami di abilitazione per i direttori sportivi, verificando, altresì, le *'competenze acquisite'* da coloro che intendano accedere alla professione (cfr. art. 3 del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi FIGC).

Ne consegue che, onde evitare che i Direttori Sportivi non trovino una idonea collocazione nel panorama dei cd. 'lavoratori sportivi', non essendo inseriti né tra i Tecnici (art. 17) né tra i cd. manager dello sport (art. 41), categoria quest'ultima per cui sarebbe probabilmente più appropriata la definizione di *'dirigenti sportivi'*, l'Associazione auspica una modifica dell'art. 17, comma 1, dello schema di decreto legislativo come segue: *'art. 17 Tecnici e dirigenti sportivi. Rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i direttori tecnici, i direttori sportivi, i preparatori atletici, i maestri e i selezionatori'*.

2) Schema di decreto legislativo n. 226 (Agenti sportivi)

Auspicabile rideterminazione degli ambiti di attività degli Agenti sportivi

STUDIO LEGALE GRASSANI E ASSOCIATI

Avv. Mattia Grassani
Avv. Elena Bortoluzzi
Avv. Federico Menichini

Avv. Luigi Carlutti
Avv. Maurizio Angelucci
Avv. Lorenzo Maestrini

Pur non afferendo direttamente all'inquadramento e alla definizione delle categorie dei lavoratori sportivi in generale, e del direttore sportivo in particolare, la disamina dello schema di decreto legislativo n. 226 presenta un aspetto che desta alcune perplessità nell'Associazione.

Il combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lettera a) (definizione di '*Agente Sportivo*') con l'art. 2, comma 1, lettera m) (definizione di '*lavoratore sportivo*') e con l'art. 3, comma 1 ('*Agente Sportivo*') rischia di determinare un equivoco interpretativo in virtù del quale gli Agenti Sportivi potrebbero assistere, nelle trattative con i club interessati ad avvalersi delle loro prestazioni, tutte le categorie di lavoratori sportivi, inclusi i Direttori Sportivi.

Quanto sopra laddove la delega, come correttamente indicato dall'art. 1 dello schema di decreto legislativo, individua l'esigenza di dettare '*norme in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo*'.

A fronte di quanto sopra, la definizione, di cui all'art. 3, comma 1, dello schema di decreto legislativo, di Agente Sportivo come '*soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti.....siano essi lavoratori sportivi o Società Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro.....*', senza specificare che le persone fisiche nei cui confronti è consentita l'assistenza possono appartenere soltanto alla categoria degli atleti (o, al più, degli allenatori, in disparte i problemi relativi all'ipotetico 'eccesso di delega'), bensì estendendo, quantomeno come dato normativo, a tutti i lavoratori sportivi, rischia di snaturare la professione in argomento e di determinare preoccupanti esposizioni a conflitti di interessi (es. un direttore sportivo che, assistito da un Agente, sottoscrive il proprio contratto di lavoro con un club e, successivamente, si trovi a negoziare le condizioni di ingaggio di un allenatore o di più calciatori con il medesimo Agente). L'auspicio, dunque, è che si emendi il testo con la finalità di limitare la possibilità, per gli Agenti Sportivi, di assistere, oltre ai club, esclusivamente gli atleti (o, al più, gli allenatori), come del resto sembra evincersi dalla delega e dalle relazioni allegate allo schema di decreto legislativo.

Si resta a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore informazione, confronto e/o chiarimento, anche su argomenti non oggetto delle considerazioni sopra esposte e, ringraziando per l'opportunità, anche a nome dell'Associazione, porgo i miei migliori saluti.

Mattia Grassani

